

## CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30 marzo 2001, n. 152]

TRA

l'Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale 50&PIÙENASCO, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it, in persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc. PLTNTN49L29L4240;

E

FIALS - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Sede Provinciale di Frosinone, codice fiscale 92046580608, sede legale in Frosinone, Via Aldo Moro, 475 – 03100 (FR), mail fialsfrosinonelatina@pec.it in persona del Segretario Provinciale, Francesco D'angelo, codice fiscale DNGFNC65S12A512P in seguito anche "soggetto convenzionato"

### PREMESSO CHE:

- ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della Legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, gli Istituti di patronato possono svolgere, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, della medesima Legge n. 152/2001, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima;
- per l'erogazione del servizio, l'art.10. comma 1, lettera c), della Legge 152/2001, prevede un contributo determinato dalla presente convenzione;
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art.10 della Legge 152/2001 e sono realizzate in favore di FIALS - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Sede Provinciale di Frosinone;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### *Oggetto della convenzione*

Con la presente convenzione FIALS - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Sede Provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge n. 152 del 2001, conferisce a 50&PIÙENASCO – Ufficio Provinciale di Latina l'incarico di svolgere **in favore degli associati FIALS della sola provincia di Latina**, l'attività di verifica requisiti e presentazione domanda di Assegno Unico Universale per i figli a carico di cui al D.Lgs 21/12/2021, n. 230.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della Legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo 2

##### *Modalità di svolgimento della/e attività*

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO svolgerà le attività indicate all'articolo 1 presso le proprie sedi della provincia di Latina (i cui indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito [www.50epiuenasco.it](http://www.50epiuenasco.it)) sulla base di modalità operative da concordarsi tra le parti.

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO è tenuto a fornire a FIALS - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Sede Provinciale di Frosinone, informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

Per lo svolgimento del servizio di cui all'art.1, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, 50&PIÙENASCO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente / beneficiario del servizio, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

#### Articolo 3

##### *Contributo*

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da 50&PIÙENASCO senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, è prevista la corresponsione a favore di 50&PIÙENASCO, da parte del soggetto convenzionato, di un contributo determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione.

In particolare, la misura del contributo è stata determinata concordemente tra le parti in € 10,00 (Dieci/00) per ciascuna attività di cui all'art.1, tenendo conto di parametri ed indicatori oggettivi, specifici per questa tipologia di attività, quali il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività stesse, il costo medio del personale impiegato, nonché le specifiche modalità operative ed organizzative richieste dal soggetto convenzionato per lo svolgimento del servizio.

Le parti concordano che il pagamento del contributo sarà effettuato dal soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla data di emissione (entro il 31/10 e il 31/03 di ogni anno), da parte di 50&PiùEnasco, di ciascuna nota di debito, tramite accredito sul conto corrente dello stesso patronato.

#### Articolo 4 *Durata della convenzione*

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2022.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

#### Articolo 5 *Responsabilità*

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

#### Articolo 6 *Recesso unilaterale*

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

#### Articolo 7 *Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione*

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### Articolo 8 *Riservatezza e trattamento dei dati personali*

E' fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Le Parti sono altresì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. 50&PIÙENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.

#### Articolo 9

##### *Pubblicazione della convenzione*

50&PIÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n.276 del 26.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 3 del decreto citato.

#### Articolo

##### *Foro competente*

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO e il soggetto convenzionato nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

#### Articolo 11

##### *Rinvio*


Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

FIALS Frosinone  
Il Segretario Provinciale  
Francesco D'angelo



50&PIÙENASCO  
Il Vice Presidente Delegato  
Antonio Paoletti



Protocollo Uscita  
ENASCO  
N° 0000627/2022 del 11/04/2022  
PASA